



## **REGIONE ABRUZZO**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD**

**Servizio Foreste e Parchi – DPD021**

**Ufficio Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestale - DPD021/002**

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027**  
(Reg. UE n. 2115/2021)

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE ABRUZZO**  
(DGR n. 904 del 29.12.2022 e s.m.i. apportate con DGR n. 104 del 15.02.2024)

### **Bando per l'attivazione dell'Intervento**

### **SRA27 – PAGAMENTO PER IMPEGNI SILVOAMBIENTALI E IMPEGNI IN MATERIA DI CLIMA**

Reg. (UE) n. 2021/2115 Articolo 70

“Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” (2022/C 485/01)

**DOTAZIONE FINANZIARIA: € 2.485.549,60**  
(duemilioniquattrocentottantacinquemilacinquecentoquarantanove,60)

**Annualità 2025**

## INDICE

1.	DESCRIZIONE GENERALE .....	2
1.1	PREMESSA.....	2
1.2	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA .....	3
1.3	FINALITÀ E OBIETTIVI .....	3
1.4	TIPOLOGIE DI IMPEGNO .....	4
1.5	VALORE DEL SOSTEGNO .....	4
1.6	AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE.....	4
1.7	INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO .....	5
2.	BENEFICIARI DEL SOSTEGNO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ .....	5
2.1	SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA .....	5
2.2	CONDIZIONI <b>SO</b> GGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ.....	5
2.3	CONDIZIONI <b>OG</b> GETTIVE DI AMMISSIBILITÀ .....	6
2.4	IMPEGNI E OBBLIGHI .....	7
2.5	NORME NAZIONALI E REGIONALI OBBLIGATORIE PERTINENTI .....	8
3.	PROFILI FINANZIARI.....	9
3.1	DOTAZIONE FINANZIARIA (BUDGET) .....	9
4.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI .....	9
4.1	MODALITÀ.....	9
4.2	TERMINI DI PRESENTAZIONE .....	9
4.3	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA .....	9
4.4	LIMITI MINIMO E MASSIMO PER SINGOLA DOMANDA .....	10
4.5	CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI.....	10
5.	FASI DEL PROCEDIMENTO.....	11
5.1	AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE .....	11
5.2	CONTROLLI AMMINISTRATIVI.....	11
5.3	CONTROLLI IN LOCO .....	12
5.4	CONDIZIONALITÀ .....	12
6.	RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI .....	12
7.	CLAUSOLA DI REVISIONE.....	13
8.	ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA.....	13
9.	PAGAMENTI E RECUPERI.....	13
9.1	DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA .....	13
9.3	PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE .....	15
9.4	COMPENSAZIONE CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS .....	15
10.	TRATTAMENTO DEI DATI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI .....	15
11.	TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO.....	15
12.	RIFERIMENTI E CONTATTI .....	16
13.	INFORMATIVA SULLA PRIVACY .....	16
14.	RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO.....	18
15.	ALLEGATI .....	22
	ALLEGATO 1. OPERAZIONI OGGETTO DI IMPEGNO: DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO E SPECIFICHE TECNICHE .....	22
	ALLEGATO 2: PIANO DEGLI INTERVENTI. ARTICOLAZIONE E CONTENUTI MINIMI .....	24

## 1. DESCRIZIONE GENERALE

### 1.1 PREMESSA

1. Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo prevede l’attivazione dell’intervento SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell’Italia (PSN PAC) approvato con decisione C(2022) 8645 final della Commissione europea del 2 dicembre 2022, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2024)6849 final del 30.09.2024.
2. L’Intervento è stato oggetto di notifica ai sensi degli “*Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali*” (2022/C 485/01); la Commissione, con Decisione C(2024) 1159 final del 19.2.2024 avente ad oggetto: “*Aiuti di Stato - Italia (Abruzzo) SA.109467 (2023/N) - PSP 2023-2027 - Pagamento per impegni silvoambientali e climatici (SRA 27)*” ha deciso che la misura in questione è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”).
3. Con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/1070/2024 è stato disposto di richiedere alla Commissione la modifica della durata del regime di aiuto in oggetto, di cui al punto “2.4 Durata” della Comunicazione di cui al precedente comma 2, stabilendo quale nuovo termine del medesimo il 31.12.2029. A tal proposito devono intendersi qui espressamente richiamate le disposizioni in merito alla registrazione degli aiuti concessi sul SIAN-RNA come da par. 3.2 dell’Allegato H “LINEE GUIDA AIUTI DI STATO INTERVENTI CSR ABRUZZO 2023-2027” delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale (Versione 1, luglio 2024).
4. L’intervento prevede il riconoscimento di un pagamento annuale ad ettaro finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dall’assunzione volontaria di uno o più impegni silvo- climatico-ambientali che vanno al di là delle ordinarie pratiche di gestione, definite:
  - a. dai pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa forestale nazionale e regionale di settore;
  - b. per le Aree della Rete Natura 2000, dalle limitazioni previste dai Quadri di azioni prioritarie per Natura 2000 (Prioritised action framework for N2000 PAF), dai Piani di Gestione Natura 2000, dalle Misure di conservazione sito specifiche o da altri strumenti di pianificazione e regolamentazione delle superfici sottoposte a vincoli ambientali (Parchi e Riserve), finalizzate al mantenimento di habitat o habitat di specie di interesse comunitario.
5. Fra le tipologie nazionali di impegno previste nel PSN è attivata nella Regione Abruzzo la tipologia SRA.27.1) “Conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni)”.
6. Nell’ambito della Tipologia di impegno di cui al precedente comma 3 sono previsti impegni per la realizzazione di interventi di ripulitura, anche ripetuta nel corso del periodo di impegno, finalizzati a rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco degli spazi aperti e di ecotono, al controllo della vegetazione erbacea e arbustiva, all’eliminazione delle specie arboree e arbustive alloctone e invasive.
7. Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle finalità dell’intervento si rimanda alla scheda dell’intervento SRA27 del Documento CSR approvato con DGR 104 del 15.02.2024 e alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/complemento-di-programmazione-abruzzo>

## 1.2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente Avviso accettano, con la sottoscrizione della stessa, le seguenti condizioni:
  - a. la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione;
  - b. anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell'intervento SRA27, sia a livello di PSP così come approvata dalla Commissione, chedi CSR;
  - c. l'ammissione all'aiuto rimane comunque subordinata all'avvenuta approvazione da parte della Commissione della modifica della durata del regime di aiuto disposta con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/1070/2024;
  - d. in caso di ulteriori modifiche o integrazioni apportate al presente Avviso l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente;
  - e. qualora intervengano modifiche del PSP successive all'adozione del presente Avviso, queste si intenderanno automaticamente adottate.

## 1.3 FINALITÀ E OBIETTIVI

1. La finalità dell'intervento è enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) in materia di tutela ambientale e conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali.
2. Il sostegno contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 (*Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali (acqua, suolo, aria), anche attraverso la riduzione della dipendenza dalla chimica*) e 6 (*Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat e paesaggi*) ed è volto a favorire il perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, Strategia Forestale Nazionale, Programmi forestali regionali, ecc).
2. I Regolamenti forestali regionali e le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale individuano e definiscono le ordinarie pratiche di gestione del bosco e le prescrizioni di gestione obbligatorie; per la Regione Abruzzo trova applicazione la Legge regionale 4 gennaio 2014, n.3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo".
3. Le Misure di conservazione sito specifiche individuano e definiscono le prescrizioni obbligatorie per la conservazione di Habitat forestali riconosciuti ai sensi dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e ricadenti nei siti della Rete Natura 2000.
4. I Regolamenti forestali regionali e le Misure di conservazione sito specifiche assumono riferimento di "base line" per il riconoscimento degli impegni silvoambientali assunti volontariamente dai proprietari e titolari delle superfici forestali; i Piani di gestione delle aree Natura 2000 e delle Aree protette ove presenti costituiscono in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

#### 1.4 TIPOLOGIE DI IMPEGNO

1. Nell'ambito delle Tipologie di impegno previste dal PSN, **per la Regione Abruzzo è attivata esclusivamente la tipologia SRA.27.1) Conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree dimargine (ecotoni).**
2. I Beneficiari del sostegno afferente alla Tipologia di Impegno SRA.27.1 assumono specifici impegni per la realizzazione di interventi di ripulitura, anche ripetuti nel corso del periodo di impegno, finalizzati a rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco degli spazi aperti e di ecotono, al controllo della vegetazione erbacea e arbustiva, all'eliminazione delle specie arboree e arbustive alloctone e invasive nell'ambito di superfici boscate preventivamente individuate.
3. Le operazioni oggetto di impegno sono realizzate sia a fini di prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico sia per la tutela della biodiversità vegetale e animale e degli habitat forestali; costituiscono impegno aggiuntivo rispetto ai pertinenti requisiti obbligatori afferenti al rispetto della normativa regionale in materia in quanto realizzati al fine di:
  - a) diversificare gli ambienti forestali ed incrementare la biodiversità;
  - b) ricreare o mantenere radure, aree aperte e di ecotono, margini ripariali, bordi strade e imposti forestali, piste tagliafuoco, etc., anche mediante l'esercizio del pascolo controllato, per soddisfare esigenze paesaggistiche ed ecologiche;
  - c) creare, mantenere e tutelare piccole zone umide per favorire l'insediamento e la riproduzione di anfibi e invertebrati e per soddisfare le esigenze della fauna selvatica in generale (abbeveraggio, rifugio, refrigerio, alimentazione, ecc.);
  - d) mantenere o adattare piccoli ruderi di muri o edifici utili al rifugio, alla sosta e alla riproduzione di rettili e di loro predatori.
4. Il periodo di impegno decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è presentata la domanda di sostegno ed ha durata pari ad anni cinque: ha pertanto inizio il 1° gennaio 2025 e termine il 31 dicembre 2029.

#### 1.5 VALORE DEL SOSTEGNO

1. Il premio annuale per gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi sottesi all'impegno assunto copre i costi di seguito elencati:
  - a) Spese amministrative e tecniche necessarie per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
  - b) Spese inerenti la realizzazione delle operazioni colturali necessarie a garantire il perseguimento degli obiettivi.
2. Secondo quanto previsto nella specifica scheda del CSR Abruzzo 2023/2027 il **valore del sostegno annuo per ogni ettaro di superficie effettivamente gestita** all'interno di superfici boscate è pari a **270,00 euro/ettaro/anno**.
3. Non si applica il criterio di degressività del premio in funzione della superficie oggetto di impegno.

#### 1.6 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1. La zona geografica di applicazione dell'intervento SRA27 - PAGAMENTO PER IMPEGNI SILVOAMBIENTALI E IMPEGNI IN MATERIA DI CLIMA è l'intero territorio della Regione Abruzzo.

## 1.7 INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO

1. Per l'individuazione delle superfici eleggibili al sostegno si fa riferimento:
  - alla documentazione tecnica e ai rilievi effettuati in loco dal tecnico incaricato dal beneficiario e dal medesimo prodotti in sede di presentazione della domanda di sostegno;
  - alle risultanze dei controlli effettuati in sede di istruttoria della domanda di sostegno.
2. La quantificazione delle superfici oggetto di impegno è determinata come da **Allegato 1** al presente Avviso.
3. Per quanto pertinente sono altresì assunte a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale impartite dall'organismo pagatore AGEA.

## 2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### 2.1 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

1. Possono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente Avviso soggetti ed enti di diritto pubblico o privato, singoli o associati, proprietari o possessori o titolari della gestione di superfici forestali.
2. Il sostegno è concesso ai soggetti sopra individuati previa dimostrazione dell'esistenza e vigenza di titoli giuridici atti a dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di impegno per un periodo uguale o superiore a quello previsto dal presente Avviso.
3. Non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso al sostegno i contratti di comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.
4. Nel caso di forme di possesso diverse dalla proprietà il richiedente deve essere espressamente autorizzato dal proprietario alla realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso.
5. Nel caso di forme di possesso diverse dalla proprietà i contratti, le concessioni ecc. devono essere in regola con le norme relative alla registrazione anche ai fini probatori di cui all'art. 18 del TUR.

### 2.2 CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Costituiscono specifiche condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno:
  - a) il richiedente deve appartenere a una delle categorie di Beneficiari elencate nel paragrafo 2.1;
  - b) il richiedente deve essere titolare del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento;
  - c) il richiedente deve disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata, che sarà utilizzata in via esclusiva per tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui al presente Avviso;
  - d) il richiedente deve avere e dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di intervento per la durata dell'intero periodo di impegno di anni 5; ai fini della presente condizione la durata residua del titolo di possesso, ove diverso dalla proprietà, è calcolata a partire dalla data di decorrenza dell'impegno;
  - e) i Consorzi Forestali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3;
  - f) il richiedente non deve aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di

lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i..

- g) ai sensi di quanto disposto nella Comunicazione della Commissione "*Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali*" (2022/C 485/01):
  - i) il richiedente non deve ricadere nelle condizioni di "Impresa in difficoltà";
  - ii) il richiedente deve essere in regola con le disposizioni sul rispetto di cumulo;
- h) il beneficiario non deve essere impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- i) per quanto disposto dalla Commissione nell'ambito del procedimento di notifica dell'aiuto, effettuata ai sensi della Comunicazione della Commissione "*Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali*" (2022/C 485/01) le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, situazione che è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda;
- j) la condizione di cui al precedente punto i) non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

### 2.3 CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Gli interventi oggetto di impegno devono presentare, per poter accedere al sostegno richiesto, i requisiti di seguito elencati.
  - a) Devono interessare esclusivamente superfici ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo.
  - b) Devono essere localizzati all'interno del perimetro di superfici boscate come definite dall'art. 3 della L.R. 3/2014; sono esclusi i castagneti da frutto, le tartufaie naturali, le tartufaie controllate e le tartufaie coltivate di cui al c. 4 dell'art. 3 della L.R. 3/2014.
  - c) Ai fini del presente Avviso **sono definite radure** le aree ricomprese entro il perimetro di superfici boscate nelle quali il soprassuolo arboreo è assente o determina copertura inferiore al 20 per cento purchè la superficie delle medesime non risulti superiore a 2.000 mq.
  - d) La domanda di sostegno **deve essere corredata da un "Piano di intervento"** redatto secondo quanto dettagliato nell'**Allegato 2** al presente Avviso. Il Piano deve essere redatto e sottoscritto da professionisti abilitati alla pianificazione nel settore forestale secondo le vigenti norme in materia iscritti, ove pertinente, all'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di appartenenza.
  - e) Per i beneficiari titolari di aziende con superficie boscata superiore a 100 ha il sostegno è **subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti all'intervento, provenienti o da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente** e comunque coerente con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. **Tale requisito è attestato e comprovato nel "Piano di Intervento" di cui alla precedente lettera d).**

Ai fini della presente condizione valgono le precisazioni di seguito riportate.

- Lo strumento di pianificazione deve essere vigente, ossia approvato dal soggetto

competente per l'approvazione ed in corso di validità.

- Ove non ancora approvato, lo strumento di pianificazione deve essere adottato dal soggetto cui ai sensi della vigente normativa compete tale adempimento ed inviato al Servizio regionale competente per l'approvazione o per l'istruttoria propedeutica all'approvazione. In tal caso, per i Piani di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 3/2014 non deve essere decorso il periodo di validità massimo stabilito dalla medesima (L.R. 3/2014, art. 13, c. 6 e art. 14, c. 1).
  - I termini Piano di gestione, Piano economico e Piano di assestamento forestale sono considerati equivalenti (L.R. 4.1.2014 n. 3, art. 13, c. 2).
  - In coerenza con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, costituiscono "strumento equivalente" al piano di gestione forestale: il Piano forestale di indirizzo territoriale (L.R. 3/2014, art. 12); il Piano di coltura e conservazione (L.R. 3/2014, art. 14); i Piani di gestione dei siti Natura 2000 e delle altre aree protette presenti sul territorio regionale.
  - Nel Piano di intervento deve comunque sempre essere attestata la coerenza con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
  - Il requisito inerente la pianificazione è accertato, in caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà, in relazione al soggetto al quale compete l'iniziativa per la redazione del Piano. Ai sensi dell'articolo 62 del Reg. 2021/2116 il presente requisito di ammissibilità permane, nel caso in cui la proprietà dei beni abbia estensione boscata complessiva superiore a 100 ha, anche ove il richiedente il contributo abbia ottenuto in gestione porzioni di superficie boscata complessivamente inferiori a 100 ha.
- f) Per ogni singolo richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno: nel caso siano presentate due o più domande l'istruttoria è effettuata sull'ultima domanda rilasciata sul portale SIAN e quelle rilasciate in data antecedente all'ultima sono archiviate.
- g) In relazione ai costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono ammissibili domande di sostegno per superfici di dimensione inferiore a 5 ettari. Non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.
- h) Il pagamento annuale ad ettaro è riconosciuto e commisurato in diretta relazione ai costi aggiuntivi sostenuti per l'assunzione degli impegni dettagliati nel presente Avviso, che sono aggiuntivi rispetto alle "baseline" di riferimento e delle "Misure di Conservazione sito-specifiche".

## 2.4 IMPEGNI E OBBLIGHI

1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati.
  - a) Realizzare gli impegni sottoscritti conformemente a quanto indicato nel "Piano di intervento" e definito in sede di istruttoria della domanda di sostegno.
  - b) Richiedere tutte le autorizzazioni, nulla-osta, atti di assenso comunque denominati eventualmente necessari per l'esecuzione delle operazioni previste ai fini del rispetto degli impegni assunti.
  - c) Non cambiarne la destinazione d'uso delle superfici oggetto di impegno, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG.
  - d) Avere, al momento della presentazione delle Domande di Sostegno/Pagamento, almeno una

sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo; l'obbligo è rispettato con la localizzazione delle particelle oggetto di impegno sul territorio regionale.

- e) In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti.
  - f) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi unionali riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
  - g) Assicurare la conservazione, per tutto il periodo d'impegno, di tutta la documentazione utile per l'esecuzione dei controlli in fase ex-post.
  - h) Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
  - i) OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato.
2. Il beneficiario deve altresì rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali (condizionalità).
  3. Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.
  4. Per il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi si applica quanto disposto al paragrafo 18. "Calcolo delle riduzioni ed esclusioni" delle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale" approvato dall'AdGR con propria Determinazione n. DPD/225 del 23/07/20.

## 2.5 NORME NAZIONALI E REGIONALI OBBLIGATORIE PERTINENTI

1. Il riconoscimento del premio annuale ad ettaro di cui al presente Avviso è conforme alle norme ed agli atti di seguito elencati.
  - a) Decreto legislativo n. 34 del 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".
  - b) Legge Regionale 04.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo";
  - c) Prescrizione del Regolamento forestale regionale, che assume riferimento di "base line" per il riconoscimento degli impegni silvoambientali volontari assunti e che danno attuazione ai criteri internazionali di GFS.
  - d) Misure di conservazione sito specifiche per le superfici forestali sottoposte a specifici vincoli ambientali (Natura 2000, Parchi e Riserve).
  - e) Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura: pagamenti silvoambientali del D.M. n. 336 del 21 gennaio 2010 recante criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura «pagamenti silvoambientali» (G.U. n.74 del 30-03-2010).
  - f) Indicazioni contenute nel paragrafo 6.5 del documento della Commissione europea Natura 2000 e foreste (ISBN 978-92-79-53669-4): sfide ed opportunità ed elencati fra i principi di gestione sostenibile da introdurre anche al di fuori dei siti Natura 2000 e per i quali possono essere previste forme di indennizzo nel caso di beneficiari privati.
  - g) Indicazioni contenute nel documento della Commissione europea Natura 2000 e foreste (ISBN 978-92-79-53669-4).

### 3. PROFILI FINANZIARI

#### 3.1 DOTAZIONE FINANZIARIA (BUDGET)

1. La dotazione finanziaria disponibile per il presente Avviso è pari a € **2.485.549,60** (*duemilioni quattrocentottantacinquemilacinquecentoquarantanove,60*).
2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 è comunque incrementata con le eventuali economie generatesi in sede di istruttoria delle domande presentate nell'annualità 2024.

### 4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

#### 4.1 MODALITÀ

1. Nell'ambito del presente Avviso le domande sono presentate in forma telematica mediante le funzionalità on-line rese disponibili sul portale SIAN, secondo le Istruzioni Operative fornite da AGEA per la campagna (annualità) di riferimento.
2. La presentazione può essere effettuata:
  - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
  - b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione.
3. Non sono accettate e quindi non sono ritenute valide le domande presentate con mezzi diversi da quello telematico.
4. La domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA solo ove sia completata sul portale SIAN la fase del rilascio telematico.
5. Le tipologie di domande, i termini entro i quali le stesse devono essere presentate ed ulteriori disposizioni attuative sono emanate da Agea con proprie Istruzioni Operative valide per l'anno di riferimento, che si intendono qui espressamente richiamate.

#### 4.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. I termini di presentazione delle diverse tipologie di domanda e comunicazioni che è possibile presentare per l'intervento SRA 27 del CSR Abruzzo sono stabiliti da Agea nelle proprie Istruzioni operative relative alla campagna annuale di riferimento;
2. La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati.
3. Per i ritardi ammissibili e le decurtazioni da operare sull'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile e per i termini oltre i quali le domande sono considerate irricevibili si intendono espressamente richiamate le Istruzioni Operative emanate da Agea per l'annualità di riferimento.

#### 4.3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Fatte salve eventuali disposizioni integrative emanate da AGEA nelle pertinenti IO, in sede di presentazione della **domanda iniziale** il beneficiario è **tenuto a produrre: il Piano degli Interventi**, redatto secondo le specifiche di cui all'Allegato 2; **la documentazione attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi** elencati nei paragrafi 2.1 e 2.2.
2. Fatte salve eventuali disposizioni integrative emanate da AGEA nelle pertinenti IO, in sede di

presentazione delle domande di pagamento per gli anni successivi al primo è allegata o resa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

- a) la regolare esecuzione delle operazioni previste nel Piano degli Interventi;
  - b) il rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di sostegno.
3. Entro e non oltre **10 giorni consecutivi** decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo valido per la presentazione delle domande di sostegno il richiedente è tenuto a trasmettere al Servizio DPD021 "Foreste e Parchi", a mezzo PEC all'indirizzo [dpd021@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd021@pec.regione.abruzzo.it):
- una copia della domanda rilasciata dal SIAN;
  - la documentazione integrativa di cui ai precedenti commi 1 e 2.

#### 4.4 LIMITI MINIMO E MASSIMO PER SINGOLA DOMANDA

1. Il richiedente non può presentare più di una domanda di sostegno/pagamento: nel caso siano presentate due o più domande l'istruttoria è effettuata sull'ultima domanda rilasciata sul portale SIAN e quelle rilasciate in data antecedente all'ultima sono archiviate.
2. Nella domanda non può essere prevista una superficie oggetto di impegno inferiore ad ettari 5.00.00.
3. Non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.

#### 4.5 CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI

1. Nell'intervento SRA27 non è prevista l'applicazione del criterio di degressività del premio in funzione della superficie oggetto di impegno.
2. Nel caso in cui le domande presentate dovessero eccedere lo stanziamento previsto per l'intervento SRA27 le stesse saranno ammesse a finanziamento sulla base di una graduatoria di merito elaborata secondo i criteri definiti dall'AdG nel documento "*Criteri di selezione delle operazioni*" (versione 6 – dicembre 2024) approvato con Determinazione n. DPD/332 del 03.12.2024 come di seguito riportati.

PRINCIPI DI SELEZIONE	CRITERI DI SELEZIONE	PUNTEGGIO	MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE
1.- Caratteristiche territoriali	1.1 Vincoli ambientali	40 (max)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100%: Intervento interamente localizzato in Area natura 2000 ricadente in Parco Nazionale o Regionale.</li> <li>- 75%: Intervento prevalentemente (superficie interessata &gt; 50%) localizzato in Area natura 2000 ricadente in Parco nazionale o Regionale.</li> <li>- 50%: Intervento interamente localizzato in Area natura 2000 localizzata in area esterna ai Parchi.</li> <li>- 25%: Intervento prevalentemente (superficie interessata &gt; 50%) localizzato in Area natura 2000 localizzata in area esterna ai Parchi.</li> </ul>
	1.2 Probabilità di incendio	20 (max)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100%: Intervento realizzato per almeno il 50% della superficie in aree con probabilità di incendio alta o molto alta, come da Piano AIB.</li> <li>- 50%: Intervento realizzato per almeno il 50% della superficie in aree con probabilità di incendio media, come da Piano AIB.</li> </ul>
	1.3 Indice di boscosità	20 (max)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100%: Intervento localizzato in territori comunali con indice di boscosità superiore al 30%.</li> <li>- 50%: Intervento localizzato in territori comunali con indice di boscosità compreso fra 11 e 30%.</li> <li>- 25%: Intervento localizzato in territori comunali con indice di boscosità fino al 10%.</li> </ul>

PRINCIPI DI SELEZIONE	CRITERI DI SELEZIONE	PUNTEGGIO	MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE
2. - Localizzazione delle aziende beneficiare	2.1 Sede legale e operativa del richiedente	20 (max)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100%: sede legale e/o operativa localizzate in comune totalmente montano</li> <li>- 50%: sede legale e/o operativa localizzate in comune parzialmente montano</li> <li>- 25% sede legale e/o operativa localizzate in comune con vincoli naturali significativi</li> <li>- 0%: sede legale e/o operativa localizzate in comune non appartenenti alle categorie di cui sopra.</li> </ul>

3. Per l'attribuzione dei punteggi previsti per il criterio di selezione "Indice di boscosità" il riferimento è costituito dall'allegato 2 al presente Avviso.
4. I punteggi previsti per il criterio di selezione "Criterio localizzativo" sono attribuiti secondo la zonizzazione del CSR Abruzzo.
5. Nel caso in cui due o più domande raggiungano pari punteggio hanno precedenza le istanze presentate da soggetti che hanno presentato istanza di sostegno a valere sull'intervento SRC02 - Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000.
6. Nel caso in cui per qualunque motivo non sia possibile applicare il criterio di precedenza di cui al comma 5 e nel caso in cui dopo l'applicazione del criterio di precedenza di cui al comma 5 ci sia ulteriore parità hanno precedenza le istanze con interventi localizzati in Aree Natura 2000 secondo la superficie interessata (precedono gli interventi con superficie maggiore).
7. Nel caso in cui due o più domande raggiungano pari punteggio a seguito dell'applicazione del criterio di precedenza di cui al comma 6 hanno precedenza le istanze interessanti con interventi localizzati per oltre il 50% della superficie interessata in zone montane di cui all'art. 32 lettera a) del Reg. (UE) 1305/2013 di superficie più elevata.
8. In caso di ulteriore parità la precedenza è accordata alle istanze prodotte da Enti pubblici.
9. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.

## 5. FASI DEL PROCEDIMENTO

### 5.1 AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) 2021/2116 i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superficie e animali sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità (controlli amministrativi e controlli in loco).
2. Per le aziende non selezionate a campione il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione.
3. Per le aziende facenti parte del campione l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli nell'ambito del SIGC e controlli in loco e di condizionalità).

### 5.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. Il Reg. (UE) 2021/2116 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
2. Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal Reg. (UE) n 1173/2022.

3. Oltre ai controlli previsti dell'Organismo Pagatore AGEA i controlli amministrativi comprendono anche i controlli eseguiti dalla Regione per la verifica del rispetto dei requisiti formali e di merito previsti dalla normativa comunitaria, dalle disposizioni attuative regionali e dai singoli bandi degli interventi.
4. Nell'ambito del presente Avviso la Regione esegue specifici ulteriori controlli di ricevibilità, con particolare riferimento a quanto disposto al paragrafo 4.3 "Documentazione da allegare alla domanda", con particolare riferimento:
  - alla presentazione nei termini previsti della domanda cartacea e dei suoi allegati;
  - alla presenza e completezza della documentazione prevista dal paragrafo 4.3.
5. La Regione effettua altresì i controlli amministrativi sulle domande per le informazioni per le quali non è prevista l'esecuzione di un controllo informatico nell'ambito del SIGC (cosiddette "ITC").

### **5.3 CONTROLLI IN LOCO**

1. L'OP AGEA stabilisce sulla base di quanto indicato nel Reg. (UE) 2116/2021 la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo specifici criteri di rischio definiti dalla normativa unionale.
2. L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione.
3. Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza delle Autorità di Gestione, una volta completati tali controlli, l'OP AGEA procede ad effettuare le seguenti attività:
  - a) verifica del rispetto della percentuale minima del 5% (tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi, con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%);
  - b) qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, sono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.
4. Al fine di garantire che la selezione del campione di controllo in loco tenga conto di possibili infrazioni o fattori di rischio individuati nel corso dei controlli amministrativi, le Autorità di Gestione possono selezionare nuovi beneficiari da sottoporre a controllo in loco; tale operazione deve essere effettuata mediante apposita comunicazione scritta all'OP AGEA da parte della Regione.

### **5.4 CONDIZIONALITÀ**

1. Il beneficiario che percepisce i premi collegati alla presente operazione è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.
2. Il controllo sul rispetto della condizionalità è di competenza dell'OP AGEA che rende disponibili gli esiti di tali controlli tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

## **6. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI**

1. In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici

previsti dal CSR Abruzzo si fa riferimento alle vigenti disposizioni unionali e nazionali nonché alle disposizioni in materia di competenza dell'AdGR e dell'OP Agea.

2. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali ed in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.
3. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di riduzioni, esclusioni, sanzioni si fa espresso rinvio a quanto disposto nel paragrafo 18 delle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale" approvato dall'AdGR.

## **7. CLAUSOLA DI REVISIONE**

1. È prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:
  - a) per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni;
  - b) per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2023-2027, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.
2. Se l'adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## **8. ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA**

1. Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di Istruttoria Automatizzata.
2. Sulla base delle indicazioni comunicate dalle ADG regionali, sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata; tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.
3. Per i requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio che non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata la verifica viene effettuata dalla Regione che comunica l'esito all'Organismo pagatore AGEA.
4. Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, sono sottoposte ad istruttoria manuale a cura della Regione.

## **9. PAGAMENTI E RECUPERI**

### **9.1 DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

1. AGEA con proprie Circolari e Istruzioni Operative ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia.
2. La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a 25.000 euro.
3. In applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,

l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

4. A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193: le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.
5. La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e l'OP AGEA prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP AGEA, dell'Informazione antimafia.
6. In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere all'liquidazione degli aiuti richiesti.
7. L'OP AGEA provvede a richiedere direttamente tramite la B.D.N.A. la richiesta dell'informazione antimafia; il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).
8. La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.
9. La Circolare dell'Organismo di Coordinamento AGEA n. 36273 del 28 maggio 2020 in materia di Acquisizione della documentazione antimafia, fornisce istruzioni circa le modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
10. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha introdotto, infatti, alcune modifiche al D.lgs. n. 159/2011 che semplificano le procedure di acquisizione della documentazione antimafia e incidono, di conseguenza, sull'erogazione degli aiuti.

## **9.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I pagamenti agli aventi titolo sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.
2. Ogni richiedente l'aiuto deve pertanto indicare obbligatoriamente nell'apposita sezione della domanda il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.
3. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito; tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

### **9.3 PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE**

1. L'OP AGEA, ai sensi del Reg. 2021/2116 ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.
2. In materia di recupero di importi indebitamente erogati si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 57 del Reg. (UE) n. 2021/2116.
3. L'OP AGEA ha definito con apposite istruzioni la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti; tale procedura, rientrando nelle attività delegate alla Regione relative alla fase "istruttoria" delle domande di pagamento, consente di regolare il flusso delle informazioni tra le Regioni e AGEA relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebitate percezioni di aiuti già erogati a vario titolo.
4. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di procedure di recupero di somme indebitamente percepite si fa comunque espresso rinvio a quanto disposto nelle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale" approvato dall'AdGR.

### **9.4 COMPENSAZIONE CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS**

1. L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.
2. I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori dell'OP AGEA.
3. In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

## **10. TRATTAMENTO DEI DATI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI**

1. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle pertinenti Istruzioni Operative dell'OP AGEA; i dati personali ed aziendali relativi al procedimento di cui al presente Avviso sono altresì oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo e dei soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
2. Si fa altresì espresso rinvio a quanto disposto dalle pertinenti Istruzioni Operative dell'OP AGEA per quanto concerne:
  - a) Le disposizioni in materia di consultazioni, partecipazione e chiusura del Procedimento Amministrativo;
  - b) l'Accesso agli Atti.

## **11. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO**

1. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda assume gli impegni ed obblighi del cedente per la durata residua.

2. Nel caso in cui il subentrante assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata residua. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
3. Ove il subentrante non assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda è tenuto a restituire le somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
4. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
5. Il beneficiario è comunque tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
6. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità cui consegue la decadenza totale o parzialmente della domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:
  - a) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto subentrante il medesimo è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
  - b) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto cedente il medesimo è tenuto a restituire il contributo erogato.
7. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti e gli obblighi in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti e gli obblighi dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

## 12. RIFERIMENTI E CONTATTI

### Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura –DPD

**Servizio competente:** Servizio Foreste e Parchi (DPD021) - Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'AQUILA.

e-mail [dpd021@regione.abruzzo.it](mailto:dpd021@regione.abruzzo.it) - PEC [dpd021@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd021@pec.regione.abruzzo.it)

Dirigente: Dott. For. Sabatino Belmaggio

Tel. 0862364002 – [sabatino.belmaggio@regione.abruzzo.it](mailto:sabatino.belmaggio@regione.abruzzo.it)

**Ufficio competente:** Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestale (DPD021/002)

Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento: Dott. For. Francesco Contu

Tel. 0862 364278 – [francesco.contu@regione.abruzzo.it](mailto:francesco.contu@regione.abruzzo.it).

## 13. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 - GDPR - del 27 aprile 2016)

### 1. Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento è la Giunta della REGIONE ABRUZZO (di seguito Titolare), con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila (AQ), CF 80003170661. Posta Elettronica: [privacy@regione.abruzzo.it](mailto:privacy@regione.abruzzo.it), centralino: (+39) 0862.3631.

### 2. Responsabile della protezione dei dati - RDP (o DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO) che lei ha il diritto di contattare in qualsiasi momento per ogni necessità legata al trattamento dei suoi dati personali. Dati di contatto e. mail: [dpo@regione.abruzzo.it](mailto:dpo@regione.abruzzo.it).

### **3. Oggetto del trattamento**

Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti attraverso altre fonti saranno trattati esclusivamente per svolgere servizi erogati dal Titolare e riguardano i dati personali che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome) - e i dati personali che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, ecc.).

### **4. Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti che la normativa riconosce all'interessato.

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti, sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a. erogazione dei servizi dell'ente, di informazioni e di assistenza tecnica attraverso gli appositi canali di contatto;
- b. esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri;
- c. adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria;
- d. dare corso ad un procedimento amministrativo e dare seguito alle richieste inoltrate dai cittadini, contribuenti e legali rappresentanti di enti o società.

La *base giuridica* sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni:

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta il Titolare del trattamento (art. 6.1.c del Regolamento);
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri al quale è soggetta il Titolare del trattamento (art. 6.1.e del Regolamento).

### **5. Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati e non; i dati personali sono, altresì, trattati dai "delegati e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento", nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.

I dati personali e relativi a particolari categorie di dati (art 9), saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge. I dati sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste (cartacee e informatiche).

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento. La protezione dei dati è garantita dall'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

### **6. Luogo di trattamento**

I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso le sedi del Titolare.

### **7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere ex art. 13 par. 2 lett. e)**

Il conferimento dei dati è facoltativo nei casi di dati forniti volontariamente dall'Interessato e in tutti i casi in cui non sia prevista l'obbligatorietà del conferimento sulla base di specifica previsione

normativa e/o di regolamento. Nei casi di stipula di contratti con l'Amministrazione regionale, il conferimento dei dati è un requisito necessario per la conclusione dei contratti medesimi. Nei casi in cui il conferimento dei dati non sia obbligatorio, il mancato conferimento dei dati richiesti come necessari comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio e/o accedere al beneficio, contributo o procedura richiesti.

#### **8. Comunicazione dei dati (destinatari)**

Ferme restando le comunicazioni eseguite esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati in Italia ad altre amministrazioni pubbliche nonché a soggetti del terzo settore in rete con la P.A., competenti per le finalità di cui sopra.

#### **9. Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo**

I dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare (per tutta la durata della Programmazione del CSR Abruzzo 2023-2027).

La tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata da quanto previsto nel “*Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali*” adottato con Determinazione Direttoriale della Regione Abruzzo.

#### **10. Diritti dell'interessato**

##### ***Diritti dell'interessato – artt. 15 e ss***

L'interessato può esercitare i seguenti diritti sui dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:

- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento): non esercitabile per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 17.3.c)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Portabilità (art. 20 del Regolamento): non esercitabile nell'esercizio di compiti di interesse pubblico quale quello sanitario (art. 20.3)
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai riferimenti sopra riportati.

##### ***Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – artt. 77, 79***

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, Posta elettronica: protocollo@gpdp.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

#### **14. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disposto nell'ambito del presente Avviso nonché per i riferimenti normativi generali si fa espresso rinvio al PSP 23-27 e al CSR Abruzzo approvato con DGR n. 904 del 29.12.2022 e successivamente modificato con DGR n. 104 del 15.02.2024.
2. Saranno inoltre applicate le disposizioni e le procedure definite dalle Linee Guida e istruzioni che saranno fornite dall'AdG nazionale o regionale.
3. I riferimenti che hanno particolare interesse per l'attuazione della presente sottomisura sono di

seguito elencati.

### **Normativa e provvedimenti UE**

- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo nella politica agricola comune;
- Comunicazione della Commissione “*Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali*” (2022/C 485/01).
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell’Italia (PSN PAC) approvato con Decisione C(2023) 6990 final del 23.10.2023 della Commissione europea, da ultimo modificato con Decisione C(2024) 6849 final del 30 settembre 2024..

### **Normativa nazionale**

**Legge 241/90** e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

**D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252** (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

**D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).

**D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228** (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;

**D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196** (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997).

**D.Lgs.7-3-2005 n. 82** - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione digitale.

**Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182** (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

**DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262:** disposizioni urgenti in materia tributaria e

finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** e modificato dall’art. 339 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.

**Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006)** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.

**Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007)** “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”.

**Legge 13 agosto 2010, n. 136** - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

**D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159** - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

**Legge 6 novembre 2012, n. 190** (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

**D.Lsg. 17 marzo 2023, n. 42** “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.

**Nota MASAF Prot. Interno N.0550630 del 6/10/2023** avente ad oggetto l’approvazione delle linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo.

**Nota MASAF Prot. Interno N.0093348 del 26/02/2024** avente ad oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”.

### **Normativa e disposizioni regionali**

**Legge Regionale 04.01.2014 n. 3** “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”;

**D.G.R. n. 1238/P del 29.11.2007** con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”;

**DGR n. 41 del 3.02.2021** “Approvazione del Disciplinare per l’attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679) e contestuale abrogazione del “Regolamento per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - attuazione del Regolamento UE 2016/679” approvato con D.G.R. n. 337 del 24 maggio 2018” e ss.mm.ii..

**DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 “Regolamento (UE) n. 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del “Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”, modificato da ultimo, **con DGR n. 104 del 15/02/2024.**

**Determinazione n. DPD/305 del 13/11/2023** di approvazione del documento “Verifica cumulabilità premi previsti dagli eco-schemi della PAC 2023-27, dagli interventi in materia di ambiente e clima (SRA) del PSP 2023 – 2027 selezionati dalla Regione Abruzzo e dalle misure del PSR Abruzzo 2014/2022”.

**Determinazione Direttoriale DPD/28 del 30/01/2024** recante: “Aggiornamento del cronoprogramma bandi di cui alla Determinazione DPD n. 267 del 09/10/2023 e di cui alla Determinazione DPD n. 266 del 09/10/2023 Modifiche, integrazioni e aggiornamento relative alle Determinazioni DPD n. 267/2023 e DPD n. 266/2023. Approvazione Cronoprogrammi dei bandi relativi a: PSR 2014/2022 – CSR 2023/2027 e Interventi settoriali.

**Determinazione n. DPD/332 del 03.12.2024** recante: “D.G.R. 104 del 15.02.2024. Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale 2023/2027. Revisione criteri di selezione degli interventi – Testo coordinato. Modifica Allegato A alla Determinazione DPD/236 del 19/08/2024.

**NB:** *L'aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente Avviso; le eventuali modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati.*

## 15. ALLEGATI

### ALLEGATO 1. OPERAZIONI OGGETTO DI IMPEGNO: DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO E SPECIFICHE TECNICHE

I Beneficiari del sostegno afferente alla Tipologia di Impegno SRA.27.1 assumono specifici impegni per la realizzazione di interventi finalizzati sia a rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco degli spazi aperti (radure) e di ecotono, sia a prevenire gli incendi boschivi, mediante controllo della vegetazione erbacea e arbustiva, eliminazione delle specie arboree e arbustive alloctone e invasive. Tali operazioni sono realizzate nell'ambito di superfici boscate preventivamente individuate.

#### 1. Definizione delle superfici oggetto delle operazioni

Ai fini dell'individuazione delle superfici oggetto delle operazioni e della definizione di queste ultime si applicano le disposizioni di seguito riportate.

**RADURE.** Sono definite radure le aree ricomprese entro il perimetro di superfici boscate nelle quali il soprassuolo arboreo è assente o determina copertura inferiore al 20 per cento purchè la superficie delle medesime non risulti superiore a 2.000 mq. La superficie minima deve essere pari ad almeno 500 mq, con larghezza minima misurata pari ad almeno 10 ml.

In tali aree, che si caratterizzano per avere copertura erbacea-arbustiva, si devono effettuare a cadenza almeno biennale: il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio); l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di dimensione ridotta (diametro a petto d'uomo inferiore a cm 5 e altezza inferiore a m 2); l'eliminazione totale o parziale degli arbusti. Dette operazioni sono effettuate nei limiti consentiti dalle norme in materia di tutela della flora.

**FASCE ECOTONALI.** Con il termine ecotono si intende, in ecologia, un ambiente di transizione interposto tra due o più comunità (associazioni) biologiche diverse. Ai fini del presente Avviso e delle sottese esigenze di semplificazione, per fascia ecotonale si intende la fascia di transizione fra bosco e superfici aperte, occupata prevalentemente da specie erbacee ed arbustive, con individui arborei derivanti dal processo di naturale espansione della superficie boscata. Ai fini del presente Avviso si considera, convenzionalmente, una profondità minima di tale fascia pari ad almeno ml 20. La superficie oggetto delle operazioni è pertanto calcolata moltiplicando lo sviluppo lineare della fascia per 20 ml.

In tali superfici si devono effettuare a cadenza almeno biennale: il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio); l'eliminazione delle specie alloctone; l'eliminazione parziale degli arbusti. Dette operazioni sono effettuate nei limiti consentiti dalle norme in materia di tutela della flora.

**FASCE ANTINCENDIO.** Porzioni di superficie boscata a sviluppo lineare realizzate mediante operazioni dirette all'eliminazione completa della copertura vegetale costituita da erbe e arbusti e alla riduzione della copertura arborea. Possono essere localizzate a monte o a valle di strade o piste che si sviluppano all'interno di superfici aventi le caratteristiche di bosco come definite dalla L.R. 3/2014 o in aree di interfaccia urbano-foresta. Ai fini del presente Avviso si considera, convenzionalmente, una profondità minima di tale fascia pari ad almeno ml 10. La superficie oggetto delle operazioni è pertanto calcolata moltiplicandolo sviluppo lineare della fascia per 10 ml.

In dette fasce si devono effettuare a cadenza annuale, nel periodo compreso fra il 30 aprile e il 30 giugno: il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio); l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di dimensione ridotta (diametro a petto d'uomo inferiore a cm 5 e altezza inferiore a m 2); l'eliminazione degli arbusti. Dette operazioni sono effettuate nei limiti consentiti dalle norme in materia di tutela della flora.

#### 2. Determinazione delle superfici oggetto di impegno

Premesso che per ogni domanda di sostegno/pagamento è considerata ammissibile una superficie non inferiore ad ettari 5 complessivi, la determinazione delle superfici oggetto dell'impegno, finalizzata alla corresponsione del premio previsto, è effettuata come segue.

**RADURE.** L'area boscata interessata dalla presenza di radure deve avere una superficie minima di 5 ettari in un unico corpo. La superficie minima afferente alle radure deve essere pari almeno al 5% della superficie boscata totale, e quindi ammontare ad almeno 500 mq/ha.

**FASCE ECOTONALI.** L'area boscata interessata deve essere di almeno 5 ettari in un unico corpo. Ai fini del presente Avviso si considera convenzionalmente una profondità minima della fascia pari ad almeno ml 20. La superficie forestale oggetto di impegno è determinata in ragione della superficie sulla

quale sono effettuate le operazioni descritte al punto 1. calcolata considerando la lunghezza effettiva della fascia e una larghezza minima della stessa pari ad almeno 20 ml.

**FASCE ANTINCENDIO.** L'area boscata interessata deve essere di almeno 5 ettari in un unico corpo. Ai fini del presente Avviso si considera convenzionalmente una profondità minima della fascia pari ad almeno ml 10. La superficie forestale oggetto di impegno è determinata in ragione della superficie sulla quale sono effettuate le operazioni descritte al punto 1., calcolata considerando la lunghezza effettiva della fascia e una larghezza minima della stessa pari ad almeno 10 ml.

**SUPERFICIE COMPLESSIVA OGGETTO DI IMPEGNO.** La superficie complessiva oggetto di impegno è data dalla somma delle superfici afferenti alle diverse categorie (radure, fasce ecotonali e fasce antincendio). A tal fine le superfici individuate possono essere conteggiate nell'ambito di una sola delle tre categorie individuate.

## ALLEGATO 2: PIANO DEGLI INTERVENTI. ARTICOLAZIONE E CONTENUTI MINIMI

Il Piano degli Interventi è, per l'attuazione dell'Intervento SRA27 strumento di pianificazione di interventi selvicolturali. Tali sono infatti le operazioni oggetto di impegno, stante il fatto che le stesse sono eseguite a carico di superfici classificate bosco ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia e che su dette superfici esplicano effetti positivi in termini esclusivamente ambientali e non produttivi.

In ragione di quanto sopra esposto il Piano degli Interventi è redatto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale iscritti all'ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali.

Il Piano è sempre composto almeno dagli elaborati di seguito elencati, firmato dal progettista e sottoscritto per presa visione dal richiedente.

- 1) Relazione tecnica, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte operative in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale sono analizzati con sufficiente dettaglio e precisione almeno gli aspetti di seguito elencati.
  - A) Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, ecc.).
  - B) Localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo.
  - C) Sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi.
  - D) Studio del clima (temperature, piovosità, ecc.) e inquadramento fitoclimatico.
  - E) Inquadramento geo-pedologico.
  - F) Caratteri morfologici e dati topografici.
  - G) Vegetazione.
  - H) Descrizione del soprassuolo (composizione, struttura, ecc.).
  - I) Analisi dei fattori di vulnerabilità e di rischio incendi boschivi, desunti dal Piano AIB regionale, relativi ai soprassuoli nei quali sono presenti le fasce antincendio interessate dagli interventi per i quali è richiesto il sostegno.
  - J) Analisi dei benefici di carattere ambientale e paesaggistico derivanti dall'esecuzione degli interventi nell'ambito di radure o aree ecotonali e di mantello.
  - K) Obiettivi degli interventi, con riferimento specifico agli aspetti di cui alle precedenti lettere I) e J).
  - L) Descrizione analitica delle operazioni, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica.
  - M) Cronoprogramma e individuazione dei tempi di esecuzione delle operazioni oggetto di impegno. Nel caso di interventi in fasce antincendio le operazioni dovranno essere ripetute per ognuna delle annualità oggetto dell'impegno, nel periodo aprile-giugno. Per le altre operazioni le stesse potranno essere effettuate a cadenza biennale purché gli effetti delle stesse siano comunque garantiti e rilevabili.
  - N) Elementi oggettivi utilizzati per il calcolo del punteggio proposto per la domanda di sostegno.
- 2) Documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato dei luoghi ante intervento anche in funzione dei controlli sulle domande di pagamento, con riprese effettuate da punti facilmente individuabili in maniera da consentire il confronto delle situazioni ante e post intervento.
- 3) Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse oggetto di impegno.
- 4) Cartografia, costituita da estratto della carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:5.000 con evidenziate i confini delle superfici oggetto d'impegno.
- 5) Piano analitico delle operazioni, redatto in forma tabellare con riferimento alle singole superfici accorpate. Il Piano riporta almeno i seguenti dati e informazioni:
  - n. d'ordine univoco, che individua il singolo corpo oggetto di impegno;
  - estensione in ettari e are del corpo;

- riferimenti catastali (Comune, Foglio, particella, superficie catastale, superficie interessata);
  - riferimenti cartografici;
  - descrizione sintetica delle operazioni;
  - annualità e periodo di esecuzione delle stesse.
- 6) Estratto del Piano di Gestione o strumento di pianificazione equivalente riferito alle superfici oggetto di impegno.
- 7) Dati relativi alle aree oggetto degli interventi ed oggetto degli impegni in formato shp susupporto informatico.